



Legge 24 Maggio 1921 N.15 sulla preferenza da darsi dai proprietari di terreni ai cittadini Sammarinesi nei contratti agricoli(1).

Art. 1.

- I proprietari o possessori tanto Sammarinesi che esteri, nel concedere terreni a colonia parziaria o a salario fisso o a piccolo affitto devono dare la preferenza a coloni, salariati fissi, ad affittuari che siano cittadini Sammarinesi.

Art. 3.

- Qualunque controversia possa sorgere in ordine al suindicato obbligo di preferenza è deferita al giudizio arbitrale della Commissione di cui all'Articolo 25 della Legge 15 Febbraio 1921.

Art. 4.

- La presente Legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

(1) Abrogata: vedi art. 40 Legge 24 Nov. 1923, pag. 58.